



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

# **Recupero dell'IVA indebitamente applicata Profili sanzionatori connessi alla detrazione**

**14 novembre 2017**

**Anna Maria Maccallini**



## Recupero dell'IVA non dovuta

### **FATTISPECIE**



Aliquota IVA più alta  
di quella prevista



Operazione qualificata  
come imponibile  
invece che esente,  
non imponibile o non  
soggetta



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## Recupero dell'IVA non dovuta

**Art. 30-ter del dpr n. 633 del 1972**  
introdotta dalla legge europea 2017  
approvata il 7 novembre 2017  
(procedura EU Pilot 9164/17/Taxu)



## Recupero dell'IVA non dovuta

### Disciplina ante art. 30-ter

Cedente/prestatore



Richiesta di rimborso da presentarsi nel termine di due anni dal versamento ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cd rimborso anomalo).

Cessionario/committente



- Richiesta di rimborso al proprio cedente/cessionario nel termine di 10 anni (azione civilistica ex art. 2033 C.C.);
- Recupero dell'IVA indebitamente detrattata;
- **Richiesta di rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria.**



## Recupero dell'IVA non dovuta

### Disciplina ex art. 30-ter

Cedente/prestatore



- Richiesta di rimborso da presentarsi, a pena di decadenza, nel termine di due anni dal versamento ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il diritto alla restituzione;
- In caso di accertamento definitivo, la domanda di rimborso può essere presentata nel termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario/committente dell'IVA.

Cessionario/committente



- Richiesta di rimborso al proprio cedente/cessionario nel termine di 10 anni (azione civilistica);
- Recupero dell'IVA indebitamente detratta;
- **Richiesta di rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria.**

La restituzione è esclusa in caso di frode fiscale.



## Profili sanzionatori connessi alla detrazione IVA

**Illegittima  
detrazione**



Sanzione pari al 90%  
dell'imposta detratta  
(art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997)



in caso di dichiarazione IVA già presentata

Dichiarazione infedele soggetta alla sanzione  
dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta  
o della differenza di credito utilizzato  
(art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997)



Sanzione per omesso versamento pari al 30% (art. 13, d.lgs. n. 471/1997)



## Ravvedimento in caso di indebita detrazione

Dichiarazione IVA **NON**  
ancora presentata



➤ **Regolarizzazione dell' indebita detrazione**

Versamento della sanzione ridotta pari a 1/9 (se entro 90 giorni) o 1/8 del 90% dell'imposta (se entro il termine di presentazione della dichiarazione).

➤ **Regolarizzazione omesso versamento**

In caso di IVA dovuta, versamento dell'IVA e della sanzione ridotta (1/10, 1/9 o 1/8) del 30% e degli interessi.

Dichiarazione IVA  
presentata



➤ **Regolarizzazione dell' indebita detrazione**

Versamento della sanzione ridotta pari a 1/7, 1/6 o 1/5 del 90% dell'imposta;

➤ **Regolarizzazione infedele dichiarazione**

- In caso di IVA dovuta o differenza a credito utilizzata, versamento dell'IVA, della sanzione ridotta pari a 1/7, 1/6 o 1/5 del 90% dell'imposta e degli interessi;
- Presentazione della dichiarazione integrativa.



# Profili sanzionatori connessi alla detrazione IVA

## Omessa ricezione della fattura o ricezione di fattura irregolare (art. 6, commi 8 e 9, d.lgs. n. 471/1997)

**100% dell'imposta**, con un minimo di euro 250, se:

- in caso di mancata ricezione della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, non viene presentato all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, previo pagamento dell'imposta, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del dpr n. 633 del 1972.

**Omessa ricezione  
della fattura**

**Sanzione**



In caso di regolarizzazione, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del dpr n. 633 del 1972.



# Profili sanzionatori connessi alla detrazione IVA

## Omessa ricezione della fattura o ricezione di fattura irregolare (art. 6, commi 8 e 9, d.lgs. n. 471/1997)

**Ricezione di fattura  
irregolare**



**100% dell'imposta**, con un minimo di euro 250, se:


- entro 30 giorni dalla registrazione della fattura irregolare, non viene presentato all'ufficio competente nei suoi confronti, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

In caso di regolarizzazione, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del dpr n. 633 del 1972.




## Profili sanzionatori connessi alla detrazione IVA

### Omessa ricezione della fattura o ricezione di fattura irregolare (art. 6, commi 8 e 9, d.lgs. n. 471/1997)



In caso di regolarizzazione o ravvedimento e successiva ricezione della fattura, è detraibile l'imposta addebitata in via di rivalsa dal cedente?



In caso di regolarizzazione o ravvedimento e accertamento nei confronti del cedente/prestatore, l'IVA addebitata da quest'ultimo in rivalsa ai sensi dell'art. 60, comma 7, del dpr n. 633 del 1972 è detraibile?

L'art. 60, comma 7, del dpr n. 633/1972 prevede che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.